

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

AVANTI IL TRIBUNALE DI

BOLOGNA

**RICORSO EX ARTT. 2, 3, 4, e 5 L. 13.4.1988 NR. 117 come modificato
dalla Legge. N. 18/2015**

Per il **DOTT. GIORGIO FIDENATO**, nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 e residente in Arba (PN), alla via G.Pascoli, 19, CF. FDNGRG61C07F144I, in proprio e quale titolare dell' Azienda agricola "In Trois" (P.IVA 01354300939), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lorenzo Mantero (C.F. MNT LNZ60R04D969C) del Foro di Pordenone e dall'Avv. Edoardo Longo (C.F. LNGDRD58E12H657W) del Foro di Pordenone, il quale ha eletto domicilio presso lo studio del primo in Pordenone, Viale Trento 22, indicando fin d'ora il proprio numero di fax (0434/314055) e l'indirizzo P.E.C. sia del primo (lorenzo.mantero@avvocatipordenone.it) che del secondo (longolegal@pec.it) per ogni eventuale comunicazione ex art. 170 C.p.c.

P r e m e s s o

IN FATTO.

1. L'odierno ricorrente è titolare di una azienda agricola denominata "In Trois" destinata alla coltivazione di fondi rustici di sua proprietà e

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

di terzi siti in comune di Fanna (PN), Vivaro (PN), Mereto di Tomba (UD) e Colloredo di Montealbano (UD) a mais e cereali;

2. Che il ricorrente, come ai più ampiamente noto, dal 2010 è impegnato in una battaglia per l'introduzione in agricoltura di mais transgenico, in alternativa ed in aggiunta alle coltivazioni tradizionali, nonché per evidenziare le evidenti lacune e discrepanze tra le normative europee e quelle nazionali esistenti in materia.

In questa lotta è affiancato dagli agricoltori Silvano Dalla Libera e Duilio Campagnolo, rispettivamente Vice Presidente e Presidente dell'associazione di agricoltori denominata "FuturAgra".

Proprio a ragione di tale impegno, il ricorrente è stato, nel corso di questi anni, vittima, insieme al Sig. Dalla Libera, di ripetute azioni di danneggiamento e di violenza perpetrati ai danni delle sue coltivazioni e delle sue proprietà da parte di aderenti ai Centri Sociali del Nord-Est determinati ad imporre con la forza e la violenza il loro dissenso;

3. Che, premesso quanto sopra, in data 30/3/2014, almeno un centinaio di persone che indossavano una tuta bianca, incappucciati e con il volto coperto da una maschera si introducevano, senza esservi autorizzati, nel cortile dell'abitazione della famiglia Dalla Libera situata in Vivaro (Pn), Via Roma 13, lanciando fumogeni, imbrattando i muri e gli infissi dell'abitazione con scritte e gettando

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

un fumogeno in casa, lanciando epiteti offensivi (quali “Stop OGM”, “No OGM” “Fidenato Vergogna”) nei confronti del ricorrente e di Dalla Libera Silvano e scaricarono un metro cubo di letame sul cancello dell’abitazione di quest’ultimo;

5. che contestualmente tali soggetti si recavano in un vicino campo di proprietà del ricorrente dove venivano piantati una serie di paletti recanti cartelli con la dicitura “*Zona OGM Free per la biodiversità*”

4. Che tale azione, come risulta dagli atti penali, fu repentina, organizzata nei minimi particolari;

5. che il ricorrente, insieme alla famiglia Dalla Libera, inoltrò regolare denuncia alle competenti autorità giudiziarie;

6. che scopo di tale iniziativa era evidentemente quello di intimorire il Fidenato e Silvano Dalla Libera al fine di indurli a desistere dai loro propositi di continuare la battaglia per ottenere il diritto di poter liberamente seminare prodotti OGM sui propri terreni. Per le modalità di svolgimento della stessa non si può non definire tale operazione come un'azione tipicamente squadristica, cioè un'azione che, attraverso l'uso della violenza, voglia imporre le proprie idee alle altre persone;

7. che a seguito della denuncia penale presentata dallo stesso ricorrente avanti la Procura della Repubblica di Pordenone il Sig.

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

Fidenato è stato parte offesa nel procedimento penale n° 215/16
RGNR radicato avanti il Tribunale di Pordenone;

8. Che attraverso una lunga ed intensa attività di indagine la polizia giudiziaria riuscì ad individuare la presenza degli imputati nella zona dove si sono svolti i fatti: trattasi, in particolare, di 46 imputati che risultano essere già stati condannati per fatti violenti simili accaduti nel 2010 e anni seguenti nei confronti del ricorrente;

9. che, nonostante la notevole mole delle prove raccolte dalla polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica di Pordenone, ed in particolare il sostituto procuratore Dott. F. Baldo, perveniva alla conclusione che fosse impossibile sostenere la tesi della colpevolezza verso i 46 imputati per l'impossibilità di identificare personalmente gli autori delle azioni violente che si verificarono in quella domenica;

10. che avverso la richiesta di archiviazione si oppose la famiglia Dalla Libera in esito alla quale veniva fissata l'udienza per il 19 dicembre 2018;

11. che, in esito al procedimento di opposizione di cui sopra, il 31 dicembre 2018 il GIP Eugenio Pergola del Tribunale di Pordenone ha depositato l'Ordinanza di archiviazione che si produce (**doc. 1**);

12. che il dott. Pergola, ritenendo fondate le argomentazioni della Procura della Repubblica di Pordenone a sostegno della sua richiesta di archiviazione, ha aggiunto anche le seguenti argomentazioni:

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

- I.** sarebbero mancati, a suo dire, in atti elementi che consentirebbero di sostenere l'accusa a carico di ciascuno dei 46 indagati per essere i diretti responsabili di uno o più fatti di reato. In altre parole, il Giudice, nonostante abbia riconosciuto che è stata raggiunta la prova della presenza in loco al momento dei fatti delle persone indagate, ha sostenuto che le prove acquisite non consentono di imputare a nessun indagato, neppure sotto forma di concorrenza morale, una specifica responsabilità. Per rafforzare la sua tesi il GIP Pergola nella sua ordinanza ha sostenuto che non esisterebbero elementi che consentirebbero di sostenere una specifica responsabilità perché risulterebbe, dalle stesse indagini di P.G., anche esservi stati partecipanti alla manifestazione che però si dissociarono nel momento in cui la stessa trascese assumendo connotati illeciti e che si allontanarono dal luogo della manifestazione;
- II.** la generica rivendicazione ex post da parte di qualche indagato fatte via internet non costituirebbe una forma di ammissione di responsabilità penale;
- III.** la richiesta di interrogare gli indagati non può integrare la fattispecie richiesta di indagine suppletiva in quanto l'interrogatorio non è un atto di indagine, ma uno strumento di difesa dell'indagato.

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

Ciò premesso in fatto, non vi è dubbio che , di fronte ad un grave atto di violenza, commesso da persone travisate, le decisioni raggiunte dall'accusa e dal GIP appaiono, a giudizio del ricorrente, francamente incomprensibili.

Va preliminarmente messo in evidenza il lungo tempo trascorso tra un reato violento commesso il 30 marzo 2014 e il primo pronunciamento della Magistratura: non v'è chi non veda, infatti, come un prolungato lasso di tempo senza lo svolgimento di indagini, permette ai rei di fare sparire le tracce dei propri crimini e indebolisce fortemente la memoria dei potenziali testimoni. Non solo: nel caso di specie funge pure da disincentivo alla collaborazione con gli inquirenti da parte di quei soggetti che, a parole, avrebbero dichiarato di essersi dissociati da dette azioni criminose.

Venendo al merito delle considerazioni che hanno spinto Fidenato a proporre ricorso, **va osservato che, contrariamente a quanto affermato dal G.I.P. di Pordenone, non esiste, negli atti di P.G. alcuna prova del fatto che, tra i soggetti presenti alla manifestazione di cui è causa, ve ne furono alcuni che se ne sarebbero dissociati allorchè la stessa assunse connotati illeciti e si allontanarono dal luogo.**

Tale affermazione, infatti, non trova riscontro negli atti di indagine e pare essere solo una dichiarazione resa in forma mediatica da soggetti

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

la cui identità appare essere molto incerta e fumosa. È facile ribaltare al giudice il ragionamento della vaghezza delle dichiarazioni rese sui social forum o su internet. Il G.I.P., infatti, afferma che “ *la generica rivendicazione ex post fatta su internet non è adeguata forma di ammissione di responsabilità penale degli indagati*”. Del pari, se la logica ci soccorre, altrettanto generica e vaga è ogni forma di dissociazione effettuata in quei termini. In ogni caso, dette forme di dichiarazioni generiche, avrebbero dovuto essere oggetto di approfondimenti istruttori. Sorprende il fatto che il G.I.P. giunga ad affermare, contrariamente a quanto accertato dalla P.G., **che vi sarebbero atti di indagine che abbiano accertato comportamenti dissociativi che in realtà agli atti non risultano.**

A tale riguardo, appare del tutto evidente l'incongruità dell'affermazione del GIP con i fatti accaduti.

Ci si domanda, infatti, come possa definirsi dissociazione l'azione di allontanamento dal luogo della manifestazione allorchè “... *la stessa assunse connotati illeciti...*”, dal momento che **TUTTI** i partecipanti indossavano una tuta bianca e una maschera sul viso allo scopo di non farsi riconoscere?

E com'è possibile considerare “pacifica” la manifestazione inscenata dagli indagati il 30 marzo 2014 (salvo poi trasformarsi, ma solo per alcuni, in un'azione violenta), dal momento che tutti i partecipanti

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

erano incappucciati ed indossavano apposite maschere per non farsi riconoscere?

Sotto questo punto di vista appare illogico sostenere, come fa il GIP, che vi sarebbe stata una parte della condotta del gruppo squadrista che non violasse la legge, di tal che, la mera partecipazione all'azione non aveva di per sé rilevanza penale. In realtà, tutta l'azione in quanto tale si è svolta in termini di illegalità: a cominciare dal travisamento del volto (condotta questa già di per sé punita fin dai tempi della cd Legge reale del 1975 che vieta il travisamento in luoghi pubblici e in particolare negli assembramenti), fino alla condotta più aggressiva, dalla quale non vi è contezza di chi possa essersi dissociato. Ricordiamo la dinamica dei fatti, evidentemente oggetto di preordinazione. Si tratta di una dinamica particolarmente cruenta e aggressiva, ed è un miracolo che non si siano dovuti lamentare feriti o morti: un gruppo di appartenenti ai centri sociali del Veneto, pluripregiudicati per lo più, si è diretto, travisato da tute bianche e con maschere sul viso, verso l'abitazione di Silvano Dalla Libera, vicepresidente di Futuragra. In essa c'era anche la moglie e nell'abitazione adiacente il figlio con il nipotino di un anno e tre mesi. Il blitz è durato pochissimi minuti (una quindicina), ma è stato cruento. Rapidità e violenza. Impauriti e frastornati i padroni di casa. Un gruppo di attivisti ha circondato la casa, ha lanciato fumogeni; un

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

attivista ha lanciato un fumogeno all'interno della abitazione, di Dalla Libera Gianluca ; con lo spray hanno scritto sui muri “ No OGM” e “*Fidenato servo delle multinazionali*”. Poi la fuga, non prima, però di aver rovesciato sul viale un bidone contenente liquami e feci. Il fumo ha invaso l'abitazione e la cameretta dove dormiva il bimbo che è stato tratto in salvo dal papà Gianluca. Lasciata l'abitazione del Dalla Libera Silvano gli aggressori si sono diretti in uno dei campi in cui il ricorrente aveva seminato mais OGM. Ha devastato il campo e alcuni hanno seminato semi di canapa indiana. “ *Questo è il nostro OGM*”, hanno scritto nella rivendicazione.

Poi la fuga definitiva. Alcune tute bianche sono state trovate lungo la strada, abbandonate. Come si vede, la partecipazione alla iniziativa criminale, in tutta evidenza preordinata (semi di canapa, bidoni di liquami, ecc.. non sono stati improvvisati, ma portati appresso nel progetto criminale anteatto).

Minaccia, violazione di domicilio, sequestro di persona, attentato alla salute, danneggiamenti vari: questi i reati compiuti dagli squadristi dei centri sociali, aggravati per di più dal numero delle persone agenti e dal fatto di agire travisati e mascherati. È un *kit* di reati che comporta l'arresto cautelare dei responsabili. Il reato di devastazione è del pari evidente, come pure il carattere estorsivo di tutto il blitz squadristico, finalizzato in tutta e declamata evidenza all'obiettivo di *terrorizzare*

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

le proprie vittime e farle desistere dalle coltivazioni di organismi OGM, peraltro legittimi e legali. Ben potrebbe essere ipotizzata in tutto questo pure l'aggravante del terrorismo. Ma è anche evidente che dai fatti accertati emerge anche il reato del *sequestro di persona*, visto che le minacce e l'aggressione protrattasi fin nelle abitazioni delle vittime hanno bloccato le stesse nella loro autodeterminazione di movimento.

La legge stabilisce che in ogni caso, in assenza di comportamenti volti a elidere lo svolgersi dell'incalzare dei fatti criminali, non si può parlare né di dissociazione, né di venir meno del concorso delle persone – tutte- nel reato.

Di più. Se fosse stato vero quanto affermato dal GIP del Tribunale di Pordenone, Dott. Pergola, nella propria ordinanza e che cioè una parte degli aggressori si sarebbe dissociata dai fatti criminali compiuti nel clou della “manifestazione“, sarebbe stato allora necessario un provvedimento coercitivo di continuazione delle indagini.

Se, infatti, fosse vero che taluni dei partecipanti si dissociarono dall'azione violenta, sarebbe stato “obbligatorio” costringere il PM ad interrogare queste persone che si “...allontanarono dal luogo...” affinché testimoniassero la loro verità dei fatti e indicassero le persone che, distaccandosi dalla “pacifica protesta”, commisero i fatti violenti che sono accaduti in quella domenica di marzo del 2014.

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

In collaborazione con gli studi legali associati

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

E se fosse stato vero che ci fu una dissociazione, non basta allontanarsi dal luogo in cui si commettono atti illeciti per affermare che ci fu una dissociazione. I veri dissociati, per non venire assimilati a coloro che hanno commesso gli atti illeciti, avrebbero dovuto recarsi immediatamente agli organi di polizia e raccontare ad essi tutto quanto era successo e denunciare le persone che avevano commesso quegli atti illeciti!!!!

Se, d'altra parte, non c'è stata alcuna dissociazione (anzi c'è stata, anche se ex post, una rivendicazione) e sono accaduti dei fatti di una violenza grave, tutti gli imputati (fra le altre cose, con precedenti penali per un stesso tipo di azioni violente contro coloro che rivendicano il diritto di coltivare piante OGM autorizzati nella propria azienda agricola) di cui è stata accertata la presenza, in quell'ora, nell'area in cui si sono svolti i fatti, andavano, a sommosso parere del ricorrente, considerati corresponsabili dei fatti che sono accaduti e per questo motivo andavano tutti rinviati a giudizio proprio perché provvisti di maschera che copriva loro il viso. Infatti se un partecipante alla manifestazione di Vivaro del 30 marzo 2014 avesse voluto prendere parte ad una protesta pacifica, avrebbe avuto tutto l'interesse a farsi riconoscere per non essere assimilato a coloro che eventualmente avessero commesso atti illeciti. Ma poiché tutti i manifestanti erano incappucciati, c'era, al contrario di quello che ha

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

sostenuto il GIP Dott. Eugenio Pergola, l'assoluta volontà di non differenziarsi da coloro che hanno materialmente commisero le azioni violente, affermando, anche in caso di non commissione diretta delle azioni illecite, il pieno concorso morale alle azioni violente che si sono avverate.

Dal quadro che si è delineato, appare del tutto evidente che esiste, ed è innegabile, nei confronti dei 46 indagati, e con precedenti penali simili, il *fumus commissi delicti*.

Premesso quanto sopra, appare francamente del tutto evidente l'assoluta inadeguatezza dell'azione della Pubblica accusa la quale, di fronte alla prova della presenza in loco, e di altre prove, dei 46 indagati nell'istante in cui si sono verificati gli atti illeciti, si è limitata ad affermare l'impossibilità, allo stato degli atti, di sostenere e comprovare l'attribuzione degli atti illeciti ai singoli indagati e ciò sulla base di una presunta, ma del tutto indimostrata, dissociazione di alcuni partecipanti senza, tuttavia, tenere conto che questa dissociazione, se vera e reale, avrebbe dovuto portare luce, attraverso l'interrogatorio dei presunti dissociati, sui fatti accaduti al fine di attribuire precise responsabilità a coloro che hanno commesso i fatti illeciti per cui si discuteva.

Inoltre, l'interrogatorio dei presunti e mai identificati dissociati, sarebbe stato rilevante ed ammissibile e non sarebbe stato, come

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

invece dichiarato dal G.I.P. Dott. Pergola, uno strumento di difesa dell'indagato, ma sarebbe stato un vero e proprio atto di indagine, in quanto volto ad acclarare le responsabilità dei facinorosi più esaltati. Pare qui trovarsi di fronte all'affermazione del principio secondo il quale, poiché (pare che) alcuni dei correi fossero innocenti di parte dei reati, la innocenza (molto presunta) di alcuni di loro, giovi a tutti i restanti colpevoli, trascinando anche costoro verso una assoluzione generale.

Ciò che maggiormente stupisce nell'ordinanza assunta dal G.I.P. Dott. Pergola è la sua illogicità: in pratica, abbiamo 60 persone che effettuano un'azione squadristica di minaccia e devastazione, in tutta evidenza preordinata e preelaborata; pur ammettendo, per un momento, la distinzione fra “rei” e “dissociati” (ci si ripete: distinzione che non emerge dagli atti di indagine, nella quale non risultano dissociati), ne consegue che avremmo, diciamo, 20 dissociati e 40 rei. Come è allora possibile, in uno Stato di diritto, che – per l'esistenza di 20 “innocenti” si rinunci a punire gli altri 40 colpevoli?

Ma è anche difficile pensare che vi possano essere “innocenti” fra costoro, perché la dinamica dei fatti rende evidente come essi fossero stati **preordinati e preparati prima del blitz (perché mascherarsi, altrimenti) e pertanto anche i presunti “dissociati” tali non erano,**

poiché avevano partecipato al blitz con il corollario di azioni violente ben sapendo in anticipo che cosa sarebbero andati a fare.

IN DIRITTO.

E' noto che, in tema di risarcimento del danno per responsabilità civile del magistrato, l'art. 2 della Legge 13/4/1988 n. 117 (come modificata della Legge 27/2/2015 n. 18) stabilisce che *“Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”* e che *“Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.*

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l'ipotesi di colpa grave di cui all'art. 2 della L. n. 117 del 1988 sussiste quando il comportamento del magistrato si concretizza in una

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

violazione grossolana e macroscopica della norma ovvero in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico, che comporta l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo e lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero" (cfr. Cass. 18 marzo 2008 n. 7272).

Ciò premesso, i motivi della responsabilità civile del magistrato dott. Eugenio Pergola, alla luce dei fatti dettagliatamente descritti in narrativa, paiono del tutto evidenti ed incontestabili.

Con l' archiviazione del procedimento, pronunciata con violazione di elementari norme di diritto e con il totale travisamento dei fatti emersi nella ricostruzione faticosamente effettuata dalla polizia giudiziaria, distorcendo il vero e negandolo, il Pergola ha impedito l' accertamento della responsabilità penale dei 60 imputati pregiudicati che hanno realizzato, mascherati, un'azione squadrista a fini di terrorismo; ne consegue che, a parte lo Stato stesso, che avrebbe titolo per chiedere i danni all' immagine della giustizia inferti dal Pergola con siffatto operare, anche l' odierno ricorrente, parte offesa nel presente procedimento, ha titolo per chiedere i danni da errore giudiziario e per responsabilità in una decisione macchiata da macroscopica ed evidente illegalità, compiuta con negligenza grave ed assolutamente inescusabile.

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

In collaborazione con gli studi legali associati

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Ciò premesso il ricorrente dovrà venire risarcito del danno, non patrimoniale, derivante dalla mancata persecuzione in sede penale dei soggetti risultati indagati nel procedimento penale avanti il Tribunale di Pordenone come meglio sopra descritto, danno che, in considerazione del ruolo pubblico-economico-sociale rivestito dal ricorrente, dovrà venire liquidato in via equitativa in misura non inferiore ad €. 25.000,00. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e competente a decidere, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 117/1988, è il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e, pertanto nel caso che qui interessa, il Tribunale di Bologna oggi adito.

§

Tutto ciò premesso, il Sig. Giorgio Fidenato, ut supra legittimato, rappresentato, e difeso,

RICORRE

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

Avanti al tribunale di Bologna affinché, previa fissazione di udienza di comparizione avanti a sé delle parti, previa indicazione dei termini per la costituzione in giudizio della parte resistente che si indica nella Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall' avvocatura dello Stato, affinché vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI :

Nel merito:

Piaccia al Tribunale di Bologna, visti gli art. 2,3,4,5 L. 13.4.1988 n. 117 come modificato dalla Legge. N. 18/2015 e previo accertamento della responsabilità civile del magistrato dott. Eugenio Pergola in servizio, quale Giudice per le Indagini Preliminari, presso il tribunale di Pordenone, sezione penale, in relazione ai fatti come descritti in narrativa e, in particolare, per aver per aver emesso la ordinanza del 28.12.2018 nel proc. 215-16 RG NR – 1905-16 RG GIP avanti al Tribunale di Pordenone in odio al ricorrente, dichiarare tenuto e quindi condannare lo Stato Italiano, in persona del suo Presidente del Consiglio pro tempore, Prof. Avv. Giuseppe Conte, al risarcimento, in favore della parte ricorrente, dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, procurati al Sig. Giorgio Fidenato da liquidarsi nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale di Bologna vorrà determinare anche in via equitativa in corso di causa.

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

Condannare altresì l' amministrazione della giustizia dello Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* Prof. Avv. Giuseppe Conte al rimborso di spese e competenze (oltre accessori di legge) del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. per averli personalmente anticipati.

Si invita il Presidente del Tribunale adito, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L. 117/1988, al fine di consentire l'eventuale intervento del dott. Eugenio Pergola, di dare comunicazione allo stesso del procedimento almeno 15 giorni prima della data in cui è fissata la prima udienza.

In via istruttoria:

si allegano i seguenti documenti :

- 1.** copia ordinanza Pergola qui impugnata,
- 2.** plico contenente gli atti integrali di indagine.
 - 1) Verbale di querela resa ai sensi dell'art. 120 c.p. da Fidenato G. del 10/05/2018;
 - 2) Annotazione relativo alla prima attività di P.G. esperita in occasione dell'incursione presso l'abitazione di Dalla Libera del 30/03/2014;
 - 3) Fascicolo dei rilievi tecnici del 30/03/2014, prot. n° 49/2014;
 - 4) Rilievi fotografici, prot. n° 49/2014;
 - 5) Rilievi dattiloscopici, prot. n° 49/2014;

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

In collaborazione con gli studi legali associati

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

- 6) Delega di indagini Procura della Repubblica del 27/02/2018, 215/2016 R.G.N.R.;
- 7) Trasmissione dati attività di P.G., 759/14 R.G.N.R.;
- 8) Analisi tabulati traffico telefonico, 759/14 R.G.N.R.;
- 9) Annotazione del 10/06/2014 attività di visione de estrapolazione frame dai video registrati dalle telecamere posizionate alle uscite dei caselli autostradali di Portogruaro (VE) e Godega di Sant’Urbano (TV);
- 10) Verbale inizio operazioni accertamenti tecnici irripetibili del 26/05/2014, 759/14 R.G.N.R.;
- 11) Accertamenti dattiloscopici, 759/14 R.G.N.R.;
- 12) Verbale di sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 c.p.p. da Buligan Paolo del 06/10/2014;
- 13) Verbale di sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 c.p.p. da Marzio Michele del 07/10/2014;
- 14) Verbale di consegna reperti del 23/09/2014, 759/14 R.G.N.R.;
- 15) Relazione tecnica del 11/09/2014 relativa all’atto vandalico perpetrato presso l’abitazione di Dalla Libera – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Servizio di Polizia Scientifica;
- 16) Integrazioni accertamenti del 08/03/2016, 759/14 R.G.N.R.;

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

In collaborazione con gli studi legali associati

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

- 17) Trasmissione notifica decreti per assunzione rilievi fotosegnalatici e verbali di identificazione del 21/06/2016, 759/14 R.G.N.R. – 16/2015 R.G.N.R.;
- 18) Trasmissione notifica decreti per assunzione rilievi fotosegnalatici e verbali di identificazione del 04/07/2016, 759/14 R.G.N.R. – 16/2015 R.G.N.R.;
- 19) Trasmissione esito accertamenti delegati dall’A.G. del 12/10/2016, 759/14 R.G.N.R. – 16/2015 R.G.N.R.;
- 20) Relazione tecnica identità dattiloscopica accertata del 16/09/2016, 759/14 R.G.N.R.;
- 21) Verbale di sommarie informazioni rese da Spitz Sergio del 08/04/2014;
- 22) Verbale di sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351 c.p.p. da Neri Roger del 29/04/2014;
- 23) Analisi tabulati traffico telefonico del 05/11/2015, 759/14 R.G.N.R.;
- 24) Annotazione del 19/11/2014 relativa alla visione fotogrammi relative alle registrazioni effettuate il 30/03/2014 dai video registrati dalle telecamere posizionate alle uscite dei caselli autostradali di Portogruaro (VE) e Godega di Sant’Urbano (TV);
- 25) Annotazione del 20/03/2015 – Questura di Padova, 759/14 R.G.N.R.;

STUDIO LEGALE
Avvocato Lorenzo Mantero

QUERINI & LUCCA
Via Dante, n° 16
33100 UDINE

In collaborazione con gli studi legali associati

CROVETTO – DI PIETRO
Via Assarotti, 10 int. 12
16122 GENOVA

- 26) Comunicazione informazioni in riscontro alla nota cat. A2/2014/Digos/Sez.Inf./Sq.Sx e annotazioni di servizio del 03/02/2015, del 28/09/2015 e 12/11/2014, book fotografico;
- 27) Trasmissione atti del 17/11/2015, 759/14 R.G.N.R.;
- 28) Indice degli atti e delle produzioni, 215/2016 R.G.N.R.;
- 29) Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. del 31/04/2014;
- 30) Richiesta di archiviazione PM Dott. Baldo del 11/05/2018, 215/2016 R.G.N.R.;
- 31) Ordinanza di archiviazione Dott. Pergola, 215/2016 R.G.N.R.;

Con riserva di produrre altri documenti

* * *

Ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2000 n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento è ricompreso nello scaglione 25.000,00 e sconta un contributo unificato di €. 237,00.

Con la massima osservanza.

Pordenone, 18/04/2019

Avv. Lorenzo Mantero

Avv. Edoardo Longo